

Pubblicato il 21/11/2024

N. 20702/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 08995/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8995 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Rita Giancipoli, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio  
VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alida Lacalamita, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 dal titolo: "Procedure di aggiornamento delle  
graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della

legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” relativamente all’art. 7 comma 12 nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri;

- del decreto dirigenziale prot.n.14429 del 19 agosto 2024 dell’UST di Taranto con cui con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia classi di concorso “A046” e “ADSS” per effetto dell’art. 7 comma 12 O.M. n. 88/2024;

- del decreto prot.n.14763 del 20 agosto 20024 di pubblicazione delle GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto per il prossimo biennio scolastico, nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente per le classi di concorso citate;

- delle stesse GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto di cui sopra, nei limiti dell’interesse fatto valere;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIANCIPOLI RITA il 18\10\2024:

formulazione di ulteriori profili di censura avverso i medesimi atti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, che espone di avere ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per la classe di concorso A046 nel maggio 2024 subordinatamente allo svolgimento di misure compensative in fase di esecuzione, ha impugnato il provvedimento di esclusione

dalle GPS prima fascia adottato dall'Amministrazione resistente in applicazione dell'O.M. n. 88/2024 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto) e la citata Ordinanza Ministeriale relativamente all'art. 7, comma 12, nella parte in cui prevede l'esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri;

Considerato che con ordinanza n. 4568, adottata all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2024, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Ritenuto, in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris in quanto l'art. 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 testualmente ha previsto che “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero” e, dunque, il gravato provvedimento di esclusione risulta essere stato adottato nella pedissequa applicazione dell'attuale disciplina di accesso alle GPS; Ritenuto, altresì, che l'impugnazione promossa avverso la predetta Ordinanza appare tardivamente notificata e che, comunque, risultano prima facie meritevoli di positiva considerazione le argomentazioni svolte dall'Amministrazione resistente in punto di rilevanza, nel caso di specie, del principio di autoresponsabilità”;*

Rilevato che in data 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha depositato atto per motivi aggiunti, notificati in data 16 ottobre 2024, con i quali sono stati proposti ulteriori profili di censura in ordine al già impugnato decreto di esclusione ed è stata nuovamente formulata domanda cautelare;

Considerato che parte ricorrente lamenta, nel predetto atto, la violazione dell'art. 3, comma 4, dell'O.M. n. 88/2024 (*“Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei*

*titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”)* asserendo:

- di essere *“inserita nelle GPS prima fascia (classi di concorso A046 e Adss) della Provincia di Taranto sin dal 2021”*,
- che *“pertanto, addirittura in assenza della istanza o di fronte ad un’istanza invalida, la ricorrente ha comunque il diritto di permanere nelle GPS per il nuovo biennio in ossequio all’art. 4 comma 4 del bando (lex specialis)”*;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, chiedere all’Amministrazione resistente chiarimenti in ordine a quanto sopra e ritenuto pertanto di assegnare alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere all’incombente istruttorio con l’avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.;

Ritenuto di autorizzare, vista l’istanza formulata dalla parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati mediante notifica del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all’Amministrazione resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l’avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.,
- autorizza l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per “pubblici proclami” con le modalità e termini di cui in motivazione,
- rinvia alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 per la prosecuzione della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Francesca Dello Sbarba**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**